ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
E RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Il presente documento aggiorna il vademecum pubblicato da USMI e CISM nell'ottobre 2025 alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, nonché di alcune note e circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il lavoro, in continuità con i precedenti materiali elaborati dall'Unione Superiore Maggiori d'Italia e dalla Conferenza Italiana Superiori Maggiori in materia di Terzo settore e in connessione con il documento "Enti ecclesiastici e Riforma del Terzo settore. Indicazioni operative per Diocesi e Parrocchie" presentato dalla Conferenza Episcopale Italiana nel giugno 2025 e aggiornato nell'aprile 2026, si rivolge ai Superiori degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica, nonché al personale amministrativo e ai consulenti dei medesimi enti.

Il documento si articola su tre argomenti:
- *lo stato di attuazione della Riforma del Terzo settore;*
- *l'impatto della nuova disciplina sugli Istituti;*
- *le scelte operative richieste in alcuni ambiti di specifica rilevanza della Riforma.*

Roma 27 giugno 2026

Il documento è stato elaborato con il contributo scientifico del Centro Studi sugli Enti ecclesiastici e sugli altri enti senza fini di lucro (CESEN) Università Cattolica del Sacro Cuore

INDICE

PARTE I

IL NUOVO DIRITTO DEL TERZO SETTORE

1. Introduzione 4
2. La riforma del Terzo settore 5
3. La Comfort Letter della Commissione UE 5
4. Il Pacchetto Semplificazioni 5
5. L'attuale disciplina del Terzo settore 6
6. La normativa fiscale del Terzo settore 7
6.1. La natura fiscale delle attività di interesse generale: il primo test di commercialità 8
6.2. La qualificazione fiscale dell'ente: il secondo test di commercialità ... 9
6.3. Il mutamento della qualifica fiscale 10
6.4. La determinazione del reddito imponibile in base alla natura fiscale dell'ente 11
6.5. Una rilevante agevolazione fiscale: le novità in materia di IMU 11
6.6. Il regime fiscale delle imprese sociali 12
6.7. Il regime IVA degli enti del Terzo settore 13

PARTE II

GLI ISTITUTI E IL TERZO SETTORE

1. Gli Istituti nel diritto del Terzo settore 14
2. Il Ramo: regolamento e suo contenuto 15
3. Il Ramo: patrimonio destinato 15
4. Il Ramo: scritture contabili separate 16
5. Il Ramo: assetti di *governance* 17
6. L'ente collegato: assetti di governo e patrimonio 17
7. Come approcciarsi alla Riforma 17

PARTE III

ALCUNE INDICAZIONI OPERATIVE

1. Aderire o non aderire alla Riforma? 18
1.1. Gli *ex* rami Onlus 19
2. Ramo o ente collegato? 20
2.1. Le implicazioni organizzative 22
2.2. La famiglia religiosa 23

2.3. Il lavoro dei religiosi 23
3. Il patrimonio destinato 24
4. Le implicazioni fiscali 25

PARTE I

IL NUOVO DIRITTO DEL TERZO SETTORE

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. La riforma del Terzo settore. - 3. La Comfort Letter della Commissione UE. - 4. Il Pacchetto Semplificazioni. - 5. L'attuale disciplina del Terzo settore. - 6. La normativa fiscale del Terzo settore. - 6.1. La natura fiscale delle attività di interesse generale: il primo test di commercialità. - 6.2. La qualificazione fiscale dell'ente: il secondo test di commercialità. - 6.3. Il mutamento della qualifica fiscale. - 6.4. La determinazione del reddito imponibile in base alla natura fiscale dell'ente. - 6.5. Una rilevante agevolazione fiscale: le novità in materia di IMU. - 6.6. Il regime fiscale delle imprese sociali. - 6.7. Il regime IVA degli enti del Terzo settore.

1. **Introduzione**

Con la *Comfort Letter for the Terzo Settore PN Case* (SA.63927) (d'ora in poi, "Comfort Letter") inviata lo scorso 7 marzo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea ha confermato la compatibilità delle norme fiscali della Riforma del Terzo settore [d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo Settore (d'ora in poi, "CTS"); d. lgs. 3 luglio 2017, n. 112 in materia di impresa sociale (d'ora in poi, "DIS"): d'ora in poi, collettivamente, "Riforma"] con la disciplina europea sugli aiuti di Stato (art. 107, co. 1, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).

Alla luce della Comfort Letter, il legislatore ha modificato la disciplina transitoria contenuta nel CTS e nel DIS prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, trovino applicazione gran parte delle disposizioni della Riforma non ancora entrate in vigore (art. 104, co. 2, CTS, come modificato dall'art. 8, co. 1, lett. b, d.l. 17 giugno 2025, n. 84). In particolare, trovano ora applicazione: (1) i nuovi criteri di non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore (art. 79, co. 2 e 2-*bis*, CTS); (2) le regole di esenzione fiscale destinate alle imprese sociali che reinvestono gli utili nelle attività istituzionali (art. 18, co. 1 e 2, DIS); (3) i regimi forfettari per gli enti del Terzo settore non commerciali (art. 80 CTS), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale (art. 86 CTS). Rimangono ancora in attesa di autorizzazione solo le norme relative ai titoli di solidarietà (art. 77 CTS) e alle detrazioni e deduzioni applicabili a chi investe nel capitale sociale e nel patrimonio delle imprese sociali (art. 18, co. 3, 4 e 5, DIS).

A seguito di tale fondamentale novità e dei chiarimenti interpretativi forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, nonché in considerazione delle modifiche al CTS introdotte dal legislatore per semplificare la disciplina a beneficio degli enti di minori dimensioni (l. 4 luglio 2024, n. 104: d'ora in poi, "Pacchetto Semplificazioni"), USMI e CISM hanno ritenuto opportuno aggiornare il presente documento per fornire, in continuità con i documenti

pubblicati gli scorsi anni (*Istituti di Vita Consacrata e Riforma del Terzo settore* e *La Riforma del Terzo settore. Un'ipotesi di lavoro*), alcuni orientamenti generali per accompagnare gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica (d'ora in poi, "Istituti") in questa nuova fase.

Sviluppato nell'ambito del tavolo di lavoro istituito con la Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana, il presente documento intende, in particolare, fornire alcune indicazioni operative allo scopo di favorire una valutazione intelligente delle opportunità e dei rischi che la disciplina del Terzo settore comporta.

2. **La riforma del Terzo settore**

Con la Riforma il legislatore italiano ha identificato un insieme limitato di soggetti giuridici (art. 4, CTS), denominati enti del Terzo settore (d'ora in poi, anche, "ETS"), che si caratterizzano per il perseguimento del bene comune mediante lo svolgimento di attività di interesse generale (art. 5, CTS e art. 2, DIS) senza finalità lucrative (art. 8, CTS e art. 3, DIS) e per la soggezione a un sistema pubblicistico di registrazione (= iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, d'ora in poi, "RUNTS" - art. 11, CTS) e controlli (artt. 90 a 97, CTS).

Lo svolgimento di attività di interesse generale nel rispetto di queste caratteristiche essenziali realizza una forma indiretta di concorso alla spesa pubblica che giustifica l'applicazione di misure di agevolazione fiscale a favore degli enti del Terzo settore (*cfr*. Corte Cost. 15 marzo 2022, n. 72).

3. **La Comfort Letter della Commissione UE**

Il regime fiscale di favore riconosciuto agli enti del Terzo settore non è entrato pienamente in vigore con l'emanazione del CTS e del DIS. Per il loro carattere derogatorio e di vantaggio, il legislatore italiano ha, infatti, sottoposto le previsioni fiscali alla Commissione Europea per una verifica sulla loro compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Con la Comfort Letter la Commissione Europea ha riconosciuto che il regime fiscale adottato dalla Riforma non costituisce una misura di favore capace di violare le regole sulla concorrenza. Gli ETS, infatti, destinano gli utili all'esercizio di un'attività di interesse generale e, pertanto, seguono una logica economica diversa da quella delle altre imprese, così da risultare giustificato un trattamento fiscale differenziato.

4. **Il Pacchetto Semplificazioni**

Per il regime promozionale di cui sono beneficiari, la Riforma impone agli ETS numerosi adempimenti di carattere organizzativo e contabile, dai quali derivano significativi costi di gestione (*cfr*. *Istituti di Vita Consacrata e Riforma*

del Terzo settore, parte II, § 3 e *La Riforma del Terzo settore. Un'ipotesi di lavoro*, parte I, § 3.3). Per gli enti di piccole dimensioni, tali costi hanno spesso sconsigliato l'adesione alla Riforma.

Per questa ragione, con il Pacchetto Semplificazioni il legislatore ha ritenuto di modificare alcune previsioni del CTS, così da rendere la relativa disciplina meno onerosa per gli enti di piccole dimensioni.

5. **L'attuale disciplina del Terzo settore**

Alla luce delle novità intervenute, il quadro giuridico del Terzo settore risulta, quindi, in parte cambiato:

1) per effetto della Comfort Letter e del successivo intervento del legislatore italiano:

- *a)* ai fini fiscali, gli ETS sono considerati come enti non commerciali se svolgono in via prevalente attività di interesse generale: (1) a titolo gratuito, o (2) dietro versamento di corrispettivi non superiori ai costi effettivi, determinati sommando i costi diretti e tutti i costi imputabili alle attività di interesse generale, compresi i costi finanziari e tributari; o (3) con un avanzo di gestione annuo non superiore al 6 per cento dei costi e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi;
- *b)* non sono soggetti a tassazione gli utili delle imprese sociali reinvestiti nello svolgimento delle attività d'impresa di interesse generale o destinati a incremento del patrimonio;
- *c)* il reddito di impresa degli ETS non commerciali può essere determinato applicando un regime forfettario;
- *d)* dal 1° gennaio 2026 è abrogata la disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (d'ora in poi, "Onlus"). Pertanto, le Onlus che non hanno presentato domanda di iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026 sono tenute a devolvere il proprio patrimonio ad altro ente con finalità analoghe - previo parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - ovvero, qualora proseguano l'attività senza acquisire la qualifica di ETS o impresa sociale (d'ora in poi, "IS"), a devolvere il solo incremento patrimoniale maturato nei periodi d'imposta di iscrizione all'Anagrafe delle Onlus (*cfr*. *Istituti di Vita Consacrata e Riforma del Terzo settore*, parte III, § 6);

2) per effetto del Pacchetto Semplificazioni la gestione degli ETS di piccola dimensione risulta agevolata. In particolare:

- *a)* gli ETS che non hanno personalità giuridica e hanno entrate, comunque denominate, inferiori a € 300.000 possono redigere un rendiconto per cassa in luogo del bilancio di esercizio~~;~~

b) tutti gli ETS, ad eccezione delle imprese sociali e di quelli che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, che hanno entrate, comunque denominate, inferiori a € 60.000, possono redigere il rendiconto per cassa indicando le entrate e le uscite in forma aggregata;

c) per gli ETS in forma di associazione, la nomina di un organo di controllo è necessaria solo quando vengano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: attivo dello stato patrimoniale pari a €150.000; entrate, comunque denominate, pari a € 300.000; dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 7 unità; analogamente, la nomina dei revisori è obbligatoria solo quando vengano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: attivo dello stato patrimoniale pari a €1,5 milioni; entrate, comunque denominate, pari a € 3 milioni; dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 20 unità.

6. **La normativa fiscale del Terzo settore**

In relazione all'applicazione delle norme fiscali del Terzo settore, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 19 febbraio 2026 la circolare n. 1/E (d'ora in poi, "Circolare") con la quale ha fornito significativi chiarimenti in merito alle disposizioni tributarie del CTS.

In particolare, le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate consentono di esplicitare il procedimento per definire la natura fiscale degli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, come commerciali o non commerciali, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi. Infatti, come chiarito dalla Circolare, con l'introduzione nel sistema fiscale della categoria degli ETS, non viene meno la distinzione tra enti commerciali ed enti non commerciali stabilita dal Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - d'ora in poi, "TUIR"), ma vengono introdotti per gli ETS, a esclusione delle imprese sociali, nuovi criteri per la riconduzione nell'una o nell'altra qualifica.

Il procedimento di qualificazione fiscale si articola lungo due successivi test di commercialità: (1) un primo test per determinare la natura fiscale delle attività di interesse generale, come commerciali o non commerciali; (2) un secondo test, svolto sulla base delle risultanze del primo, per la qualificazione fiscale complessiva dell'ente.

Si ritiene opportuno fornire una sintesi dettagliata di tale procedimento qualificatorio e delle relative conseguenze in virtù degli impatti gestionali che ne derivano (*cfr*. *sub,* parte III, § 4).

6.1. **La natura fiscale delle attività di interesse generale: il primo test di commercialità**

Per determinare la natura fiscale di un ETS, occorre, anzitutto, qualificare fiscalmente le attività di interesse generale che vengono esercitate. In particolare, le attività di interesse generale hanno natura non commerciale qualora svolte (art. 79, co. 2, CTS):

a) a titolo gratuito, oppure

b) dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi (con esclusione dei costi c.d. figurativi, quali per es. i volontari o il lavoro dei religiosi), tenuto anche conto degli eventuali apporti economici effettuati da parte degli enti pubblici, nazionali e internazionali, e salvo eventuali importi di partecipazione della spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale (per es. *ticket* sanitari; quote di compartecipazione alla spesa per le prestazioni socio-sanitarie poste a carico dell'utente dalle singole discipline regionali e comunali).

Ai fini di tale ultimo raffronto, gli ETS possono:

a) applicare il criterio, di cassa o competenza, in base al quale viene tenuta la contabilità;

b) tenere una documentazione contabile, dettagliata nelle singole voci, che permetta di distinguere le diverse movimentazioni relative ad ogni attività, senza necessità di istituire apposite contabilità separate;

c) considerare globalmente le diverse attività di interesse generale esercitate qualora omogenee sotto il profilo strutturale o funzionale in ragione di elementi oggettivi (per es. attività sanitaria e socio-sanitaria esercitate in locali comuni o condividendo risorse) o nel caso in cui l'ETS abbia entrate, comunque denominate, inferiori a € 300.000;

d) determinare, in presenza di costi promiscui riferibili a più attività, i costi afferenti all'attività di interesse generale applicando criteri proporzionali purché coerenti con il Principio contabile ETS (cfr. Organismo Italiano di Contabilità, OIC 35).

Nel caso in cui i corrispettivi percepiti per l'attività di interesse generale superino i costi effettivi alla stessa imputabile, l'attività ha natura commerciale sotto il profilo fiscale. Come già menzionato (*cfr. supra*, parte I, § 5, n. 1, lett. a), il legislatore ha, però, previsto un margine di flessibilità, consentendo agli ETS di mantenere, ai fini IRES, la qualifica non commerciale dell'attività anche in presenza di lievi scostamenti tra costi e ricavi a patto che: (1) siano contenuti nel limite del 6 per cento e (2) non si protraggano oltre tre periodi di imposta consecutivi (art. 79, co. 2-*bis*, CTS). A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha

chiarito che il primo triennio di applicazione decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

6.2. **La qualificazione fiscale dell'ente: il secondo test di commercialità**

Sulla base delle risultanze del primo test di commercialità, è possibile qualificare l'ente nel suo complesso come commerciale o non commerciale. Tale procedimento richiede l'applicazione di un criterio matematico-comparativo che prevede il raffronto tra proventi derivanti da attività commerciali ed entrate provenienti da attività non commerciali.

Ai fini di tale raffronto, vanno considerati tra i proventi commerciali:

a) i ricavi delle attività di interesse generale aventi natura commerciale in base al primo test di commercialità;
b) i proventi commerciali delle attività diverse svolte in forma d'impresa;
c) i contributi pubblici aventi natura di corrispettivo, qualora percepiti per lo svolgimento di attività di interesse generale di natura commerciale in base al primo test di commercialità;
d) contributi, pubblici o privati, non aventi natura di corrispettivo, qualora destinati a finanziare attività commerciali.

Non assumono rilievo ai fini della qualificazione fiscale dell'ente, nonostante la natura commerciale, le risorse derivanti da: (1) raccolte fondi svolte con carattere di continuità provenienti da rapporti aventi natura corrispettiva (per es. cessione di beni e prestazioni di servizi); (2) sponsorizzazioni, tra cui i contratti di pubblicità.

Tra le entrate non commerciali, invece, rientrano:

a) i corrispettivi pagati dagli utenti, nonché i contributi erogati da amministrazioni pubbliche per l'esercizio da parte dell'ETS di attività di interesse generale di natura non commerciale in base al primo test di non commercialità;
b) i contributi, pubblici o privati, non aventi natura corrispettiva e in ogni caso non diretti a finanziare attività commerciali;
c) le liberalità;
d) le sovvenzioni non aventi carattere corrispettivo e quelle sinallagmatiche ricevute a fronte dell'esercizio di attività di interesse generale di natura non commerciale in base al primo test di non commercialità;
e) le quote associative e i contributi associativi non aventi natura corrispettiva oppure versati a fronte di attività di interesse generale di natura non commerciale;
f) i proventi e le entrate derivanti da raccolte fondi occasionali effettuate anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai

sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

g) le entrate da raccolte fondi effettuate mediante sollecitazioni al pubblico, anche se svolte con continuità.

Tra le entrate non commerciali si deve, altresì, tener conto del valore normale dei beni ceduti e delle prestazioni di servizio erogate dall'ETS in maniera gratuita, oppure a fronte di corrispettivi inferiori al loro valore normale. Ai fini dell'identificazione del valore normale del bene l'ente deve: (1) far riferimento al valore desumibile in modo oggettivo da listini, tariffari, mercuriali o simili; (2) acquisire, in caso di attività gratuita, una ricevuta da parte dell'utente che contenga la descrizione analitica e dettagliata della prestazione e dei beni ricevuti a comprova dell'effettività della prestazione e della congruità del valore attribuito ad essa. Qualora non sia possibile acquisire tale ricevuta, l'ETS deve conservare idonea documentazione atta a comprovare l'effettiva erogazione della prestazione e la sua riferibilità all'attività svolta. Per la valorizzazione dell'attività dei volontari è possibile far riferimento alla retribuzione lorda oraria prevista dai contratti collettivi di lavoro in relazione alle mansioni svolte.

Alla luce del raffronto tra proventi commerciali e non commerciali, l'ETS assume qualifica fiscale di ente commerciale qualora i proventi commerciali superino nel medesimo periodo d'imposta le entrate derivanti da attività non commerciali.

6.3. **Il mutamento della qualifica fiscale**

Poiché la natura fiscale di un ente del Terzo settore dipende dalle risultanze del secondo test di commercialità, è possibile che la sua qualifica muti nel tempo al variare del rapporto tra proventi commerciali e non commerciali.

Nel caso in cui un ETS cambi qualifica fiscale assumendo natura commerciale, gli effetti della perdita della qualifica di ente non commerciale si producono dall'inizio del periodo di imposta in cui è avvenuto il mutamento. Diversamente, sotto il profilo degli adempimenti contabili, all'ente viene assegnato *ex* post un termine di tre mesi per adeguare anche il comportamento contabile relativo alla mutata natura fiscale (per es. i beni facenti parte del patrimonio dovranno essere compresi nell'inventario con obbligo di tenere le scritture contabili previste per gli enti commerciali - art. 87, co. 7, CTS).

Di contro, nel caso in cui un ente del Terzo settore passi dalla natura commerciale a quella non commerciale, la plusvalenza relativa ai beni destinati all'esercizio dell'impresa può non concorrere alla formazione del reddito imponibile, a condizione che tali beni siano destinati all'attività statutaria e utilizzati esclusivamente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per gli enti religiosi riconosciuti civilmente, la sospensione

dell'imposizione si applica limitatamente ai beni inclusi nel patrimonio destinato del Ramo, come indicati nel relativo regolamento (art. 79-*bis*, CTS).

6.4. **La determinazione del reddito imponibile in base alla natura fiscale dell'ente**

La qualificazione dell'ETS come commerciale o non commerciale rileva, da una parte, per la determinazione del reddito imponibile, e, per altro verso, ai fini dell'applicazione di alcune disposizioni fiscali di favore riservate solo agli ETS non commerciali (per es. esenzione da imposte indirette; *cfr. sub*, parte III, § 4).

Qualora l'ente dovesse risultare commerciale rilevano ai fini reddituali come componenti positivi del reddito d'impresa:

a) i proventi derivanti dall'esercizio di attività di interesse generale che in base al primo test di commercialità siano risultate non commerciali;
b) i contributi, pubblici o privati, percepiti, a prescindere dalla natura corrispettiva o meno dall'attività cui sono destinati;
c) le liberalità e le sovvenzioni ricevute;
d) le entrate e i proventi da raccolte fondi occasionali, nonché quelli derivanti da sollecitazioni al pubblico.

Di contro, nel caso in cui l'ente del Terzo settore risulti non commerciale, è possibile determinare il reddito d'impresa forfetariamente applicando un coefficiente di redditività, differenziato per tipo di attività e scaglioni, all'ammontare dei ricavi o proventi conseguiti mediante (art. 80, CTS): (1) l'esercizio di attività di interesse generale e diverse con modalità commerciali; (2) l'attività di raccolta fondi di natura commerciale svolta in forma continuativa.

6.5. **Una rilevante agevolazione fiscale**: **le novità in materia di IMU**

Tra le varie agevolazioni fiscali previste per gli enti del Terzo settore non commerciali (*cfr. sub*, parte III, § 4), particolare rilevanza ha l'esenzione dall'imposta municipale unica (IMU).

Infatti, gli immobili di proprietà di tali enti, utilizzati esclusivamente per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative, sportive e religiose, sono esenti dal pagamento dell'IMU, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Per chiarire la portata applicativa di tale agevolazione quando l'ETS svolge attività assistenziali, sanitarie e didattiche, il legislatore ha fornito un'interpretazione autentica con la legge di bilancio 2026 (l. 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 853-856).

In particolare, è stato precisato che le attività assistenziali e sanitarie si intendono effettuate con modalità non commerciali quando le stesse:

a) sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni o i Comuni, e l'ETS presta i propri servizi in modo gratuito, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale (per es. *ticket* sanitari) o corrisposti dall'utente o dai familiari;

b) non sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con gli enti sopra menzionati e l'ETS svolge la propria attività a titolo gratuito oppure richiedendo una retta puramente simbolica. In quest'ultimo caso, il prezzo pagato dall'utente non deve: (1) superare la metà delle tariffe medie praticate dai concorrenti privati nella stessa zona per servizi simili; (2) avere una relazione diretta con il costo reale sostenuto dall'ente per fornire la prestazione.

Per quanto concerne le attività didattiche, il legislatore ha chiarito che queste si considerano svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'istruzione e del merito, nonché dal Ministero dell'università e della ricerca.

6.6. **Il regime fiscale delle imprese sociali**

Le imprese sociali, indipendentemente dalla forma giuridica (associazione, fondazione, società), mantengono, dal punto di vista fiscale, natura commerciale e, pertanto, il reddito complessivo prodotto si considera sempre reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi.

In virtù di tale qualifica fiscale, le IS godono di limitate agevolazioni in materia tributaria (per es. non trova applicazione l'esenzione IMU sopra esaminata difettando il requisito soggettivo necessario ai fini dell'applicazione della norma di favore). In particolare, nonostante la natura commerciale, le imprese sociali beneficiano di misure fiscali agevolate ai fini IRES a condizione che gli utili e gli avanzi di gestione siano assegnati a riserve legalmente vincolate al perseguimento di attività di interesse generale. Più nel dettaglio, non concorrono alla formazione del reddito imponibile le somme destinate a (art. 18, co. 1, DIS):

a) al versamento del contributo per l'attività ispettiva;

b) ad apposite riserve indivisibili destinate allo svolgimento dell'attività statutaria, anche nel caso in cui siano successivamente utilizzate per ripianare le perdite, a patto che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.

Non concorrono inoltre a formare il reddito imponibile le variazioni fiscali nette in aumento operate in sede di dichiarazione, nella misura in cui il loro effetto si traduca in un utile o maggior utile destinato a riserva indivisibile. La misura è volta a evitare che le imposte vengano calcolate anche sulla parte di utile già

assorbita dal loro stesso pagamento, con un conseguente aggravio fiscale non giustificato (c.d. effetto imposta su imposta).

Tale riduzione, tuttavia, non spetta quando: (1) l'utile viene distribuito ai soci; (2) si costituiscono riserve divisibili; (3) si procede ad aumento gratuito del capitale sociale; (4) l'IS chiude il bilancio in pareggio o in perdita prima dell'applicazione delle imposte, oppure in perdita dopo averle conteggiate.

6.7. **Il regime IVA degli enti del Terzo settore**

Nell'esercizio delle proprie attività, qualora ne ricorrano i presupposti, anche gli ETS sono soggetti all'IVA. Infatti, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, il Codice non modifica i presupposti generali stabiliti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (d'ora in poi, "Decreto IVA"), ma estende agli ETS, con esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria, alcune disposizioni di esenzione già previste per le Onlus. Più specificatamente, in virtù delle recenti modifiche apportate al Decreto IVA (art. 3, d.lgs. 4 dicembre 2025, n. 186), a partire dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2025, sono esenti IVA le seguenti attività: cessioni gratuite di beni a fini assistenziali o di ricerca; prestazioni ospedaliere di ricovero e cura; attività educative e di formazione dei giovani; servizi socio-sanitari di assistenza rivolti a anziani, disabili e altri soggetti fragili (art. 10, primo comma, nn. 12, 19, 20 e 27-*ter*, Decreto IVA).

Di contro, per le imprese sociali in forma societaria viene estesa l'agevolazione IVA prevista per le cooperative sociali e i loro consorzi relativa all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento per: servizi sanitari di diagnosi e cura, prestazioni di ricovero, attività educative e di formazione e servizi socio-sanitari di assistenza prestati a favore di anziani, persone con disabilità e altri soggetti fragili, purché siano rispettate le specifiche condizioni operative richieste per lo svolgimento di tali attività di utilità sociale (art. 4, d.lgs. 4 dicembre 2025, n. 186).

Infine, per qualsiasi ETS è esente IVA il trasporto di malati o di feriti effettuato con veicoli appositamente equipaggiati.

PARTE II

GLI ISTITUTI E IL TERZO SETTORE

SOMMARIO: 1. Gli Istituti nel diritto del Terzo settore. - 2. Il Ramo: regolamento e suo contenuto. - 3. Il Ramo: patrimonio destinato. - 4. Il Ramo: scritture contabili separate. - 5. Il Ramo: assetti di *governance*. - 6. L'ente collegato: assetti di governo e patrimonio. - 7. Come approcciarsi alla Riforma

Per una più agevole comprensione delle indicazioni operative offerte agli Istituti nella terza parte del presente lavoro, può essere utile richiamare alcuni contenuti dei documenti *Istituti di Vita Consacrata e Riforma del Terzo settore* e *La Riforma del Terzo settore. Un'ipotesi di lavoro*.

1. **Gli Istituti nel diritto del Terzo settore**

Per le loro caratteristiche istituzionali e in conformità al proprio carisma, gli Istituti svolgono tradizionalmente numerose attività previste dalla Riforma come proprie del Terzo settore. Tuttavia, l'accesso al sistema regolato dalla Riforma non può avvenire in modo immediato. Gli Istituti appartengono, infatti, al diverso ordinamento, indipendente e sovrano, della Chiesa Cattolica e, quando svolgono attività diverse da quelle di religione o di culto, in conformità agli accordi concordatari, sono soggetti alle leggi dello Stato italiano nella misura in cui nell'applicazione della legge statale vengano rispettate la loro struttura e la loro finalità (art. 7, co. 3, Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984).

Per rispondere a tali esigenze, la Riforma ha adottato il modello del c.d. "ramo" dell'ente ecclesiastico (d'ora in poi, "Ramo"). Secondo tale modello, gli Istituti che svolgono attività di interesse generale possono partecipare al sistema del Terzo settore se rispettano tre condizioni: (1) l'adozione di un regolamento che, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme della disciplina civile e sia iscritto al RUNTS; (2) la costituzione di un patrimonio destinato per lo svolgimento dell'attività di interesse generale; e (3) la tenuta di scritture contabili separate. A seconda che il regolamento del Ramo recepisca le norme del CTS o del DIS, si parla, rispettivamente, di "ramo ente del terzo settore" (d'ora in poi, "Ramo ETS") o "ramo impresa sociale" (d'ora in poi, "Ramo IS").

Costituendo un Ramo, un Istituto accede al regime del Terzo settore mantenendo la propria natura canonica: i beni e le attività destinate al Ramo rimangono di titolarità dell'Istituto e trovano applicazione le regole su gestione e controllo previste dal diritto canonico.

Un approccio alternativo è costituito dalla creazione, da parte degli Istituti, di enti giuridicamente distinti, qualificati come ETS o IS-e soggetti alla direzione e

coordinamento dell'Istituto medesimo (per es.: mediante la nomina dei relativi amministratori). Tale modello ha il vantaggio di: (1) consentire la scelta della forma giuridica ottimale in base all'attività di interesse generale esercitata; (2) realizzare l'allocazione delle attività e passività tra soggetti giuridicamente distinti; (3) permettere un'eventuale parziale distribuzione degli utili nel caso in cui l'ente collegato venga costituito in forma societaria con qualifica di IS. Di contro, il modello degli enti collegati: (1) comporta una moltiplicazione dei costi di gestione proporzionale al numero dei singoli enti; (2) consente un controllo solo indiretto dell'ente collegato da parte dell'Istituto che può determinare una distanza con il carisma originario; (3) non impedisce in assoluto la responsabilità di chi esercita il controllo quando ricorrono le condizioni previste dalla legge.

Sia l'istituzione di un Ramo che la costituzione di un ente collegato rappresentano atti di straordinaria amministrazione e necessitano pertanto di autorizzazione (can. 638 CIC; can. 1295 CIC). Per l'identificazione della procedura di approvazione dell'atto occorre far riferimento al diritto universale e, se del caso, al diritto proprio di ogni Istituto (can. 638; Economia a servizio del Carisma e della Missione. Orientamenti, nn. 58-61).

2. **Il Ramo**: **regolamento e suo contenuto**

Il regolamento deve essere adottato «in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata» e va «depositato» nel RUNTS o, per le IS, nel registro delle imprese. In conformità alle disposizioni pattizie, deve recepire le norme del CTS e del DIS «nel rispetto della struttura e delle finalità» degli enti ecclesiastici (art. 4, co. 3, CTS; art. 1, co. 3, DIS).

Il recepimento nel regolamento delle norme sull'impresa sociale è in larga parte risolto dall'esplicita esclusione operata dal DIS in ordine all'applicabilità di alcune previsioni poco compatibili con la natura ecclesiastica degli Istituti (DIS: art. 6, co. 2; art. 11, co. 5; art. 12, co. 5, e art. 14, co. 6). Con riguardo alla disciplina del CTS, la definizione del contenuto del regolamento è, invece, dettata dalla disciplina secondaria contenuta nel D.M. 15 settembre 2020, n. 106 (d'ora in poi, "D.M. 106") che, nello stabilire le procedure di iscrizione nel RUNTS, specifica il contenuto del regolamento (art. 14, D.M. 106).

3. **Il Ramo**: **patrimonio destinato**

Contestualmente all'adozione del regolamento, è necessario «individuare il patrimonio destinato allo svolgimento dell'attività di interesse generale» (art. 14, co. 2, lett. c, D.M. 106).

Rispetto a quanto evidenziato nei precedenti lavori con riguardo alla natura del patrimonio destinato (*cfr*. *Istituti di Vita Consacrata e Riforma del Terzo settore*, parte I, § 3; *La Riforma del Terzo settore. Un'ipotesi di lavoro*, parte I, §

3.2), oggi non vi sono più dubbi che si tratti di una separazione patrimoniale in senso tecnico. Infatti, è stato chiarito che per le obbligazioni contratte dall'ente ecclesiastico nell'esercizio delle attività svolte mediante il Ramo, tali enti rispondono nei limiti del patrimonio destinato, mentre gli altri creditori dell'ente, per le obbligazioni assunte nell'esercizio delle attività istituzionali (= religione e culto), non possono far valere alcun diritto sul patrimonio del Ramo (art. 4, co. 3, CTS, come modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77).

Il patrimonio destinato allo svolgimento dell'attività di interesse generale può essere costituito da beni, mobili e immobili, e risorse finanziarie (= denaro contante, titoli, crediti). In ogni caso, i beni individuati non "fuoriescono" dal perimetro dei beni dell'Istituto conservando, così, la loro natura ecclesiastica.

Nel corso della vita del Ramo può accadere che l'Istituto: (1) non intenda più esercitare l'attività di interesse generale e chieda, quindi, la cancellazione dal RUNTS o (2) incorra nell'accertamento, da parte dell'Autorità competente, relativo al venir meno dei requisiti per la permanenza nel registro. In questi casi la Riforma prevede la devoluzione del patrimonio ad altri ETS (artt. 9 e 50 CTS). Ciò non significa che l'Istituto dovrà devolvere l'intero patrimonio destinato all'esercizio delle attività di interesse generale. Per espressa previsione, oggetto di devoluzione sono, esclusivamente, gli incrementi patrimoniali realizzati nel periodo in cui l'Istituto è stato iscritto nel RUNTS (art. 14, co. 2, lett. d, D.M. 106). Nel caso, invece, del Ramo IS, la perdita volontaria della qualifica di IS non comporta alcun obbligo devolutivo del patrimonio (art. 12, co. 5, ultimo periodo, DIS); qualora, invece, l'Istituto perda la qualifica di IS a seguito di accertamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ragione di irregolarità non sanabili o non sanate, dovrà essere devoluto l'incremento patrimoniale realizzato nel periodo di iscrizione al RUNTS, nei termini specificamente indicati dalla legge (art. 15, co. 8, DIS).

4. **Il Ramo**: **scritture contabili separate**

L'obbligo di tenere scritture contabili separate per le attività di interesse generale e le attività diverse svolte dall'Istituto mediante il Ramo assolve a una triplice funzione: (1) evitare commistioni tra la gestione dell'attività istituzionale e la gestione dell'attività di interesse generale svolta dall'Istituto; (2) permettere ai creditori una puntuale conoscenza della situazione patrimoniale e reddituale delle attività svolte mediante il Ramo; (3) consentire l'applicazione di alcune norme specifiche del CTS e del DIS, come per esempio l'obbligo di devoluzione del patrimonio.

5. **Il Ramo: assetti di *governance***

L'opzione per il Ramo non modifica gli assetti di governo dell'Istituto. In questo senso, i Superiori dell'Istituto rimangono responsabili anche delle attività di interesse generale svolte dal Ramo e l'Istituto continua a interagire con i terzi mediante il proprio rappresentante legale (a conferma di ciò si veda anche la nota direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4027 del 12 marzo 2026). Il regolamento del Ramo, tuttavia, può identificare un soggetto distinto dal Superiore e dal legale rappresentante come titolare del potere di gestione e di rappresentanza (art. 14, co. 2, lett. g, e co. 3, lett. n, D.M. 106)

6. **L'ente collegato: assetti di governo e patrimonio**

Diversamente da quanto accade con il Ramo, il ricorso al modello dell'ente collegato comporta la costituzione di un nuovo e distinto soggetto giuridico rispetto all'Istituto. Per questa ragione, l'ente collegato, salvo che ciò sia previsto dallo statuto**,** non è governato dai Superiori dell'Istituto.

Inoltre, la scelta di costituire un ente collegato, ETS o IS, comporta la perdita del carattere ecclesiastico dei beni che l'Istituto attribuisce in proprietà all'ente collegato.

7. **Come approcciarsi alla Riforma**

Anche per gli Istituti, al pari di ogni altro ente, l'adesione alle disposizioni della Riforma per lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, è una facoltà e non un obbligo. Sino a qualche mese fa, le valutazioni degli Istituti sono state in parte condizionate dalla necessità di attendere l'intervento della Commissione Europea per la piena operatività della Riforma.

Il nuovo scenario sollecita, ora, a una decisione. A questi fini, le indicazioni operative esposte nella parte terza del documento riguarderanno: (1) la scelta dell'Istituto in merito all'adesione al sistema del Terzo settore; (2) le implicazioni di tale decisione su alcuni aspetti particolarmente rilevanti.

PARTE III

ALCUNE INDICAZIONI OPERATIVE

SOMMARIO: 1. Aderire o non aderire alla Riforma? - 1.1. Gli ex rami Onlus. - 2. Ramo o ente collegato? - 2.1. Le implicazioni organizzative. - 2.2. La famiglia religiosa. - 2.3. Il lavoro dei religiosi. - 3. Il patrimonio destinato. - 4. Le implicazioni fiscali

Le seguenti indicazioni operative riprendono, in parte, alcuni temi trattati nei documenti *Istituti di Vita Consacrata e Riforma del Terzo settore* e *La Riforma del Terzo settore. Un'ipotesi di lavoro*.

1. **Aderire o non aderire alla Riforma?**

Per gestire le proprie opere, gli Istituti non sono tenuti a iscriversi al RUNTS o a costituire un ente collegato. L'adesione al sistema della Riforma, tuttavia, è la condizione per poter beneficare dei vantaggi previsti dalla normativa del Terzo settore, che possono essere sintetizzati in due grandi ambiti: (1) l'accesso alle risorse pubbliche riservate agli ETS per le attività di interesse generale (per es.: la ripartizione delle risorse derivanti dall'istituto del 5 per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche) e la disciplina fiscale promozionale che contribuisce al finanziamento degli ETS; (2) la partecipazione al modello di amministrazione condivisa disciplinato dall'art. 55, CTS, che consente agli ETS di programmare e progettare con la Pubblica Amministrazione gli interventi relativi alle attività di interesse generale.

Nessuna disposizione normativa ha abrogato le norme vigenti in materia di convenzionamento degli enti ecclesiastici. La mancata adesione al sistema della Riforma lascia, pertanto, inalterati i relativi benefici.

In questo contesto, è ragionevole che la scelta degli Istituti consideri i benefici offerti dalla nuova disciplina e i relativi costi alla luce delle specifiche attività poste in essere dal singolo Istituto. Così, per esempio, qualora per l'esercizio delle proprie opere sia fondamentale partecipare a bandi o beneficiare di finanziamenti o agevolazioni riservate agli enti del Terzo settore, l'adesione alla Riforma risulta molto giustificata. Di contro, qualora le ridotte dimensioni delle opere o la rilevanza dei costi per il rispetto della disciplina non consentano benefici particolarmente significativi, la creazione di un Ramo o la costituzione di un ente collegato risultano assai meno sensati.

In ogni caso, è fondamentale che le scelte non siano unicamente basate su aspetti economici e fiscali di breve periodo. È opportuno, invece, collocare la scelta sull'adesione al sistema della Riforma nell'ambito di valutazioni di natura carismatica, capaci di valorizzare le opere in un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, considerando l'ambito di operatività delle iniziative dell'Istituto, le relative

modalità di svolgimento e il loro fabbisogno economico-finanziario. In tale discernimento è opportuno farsi accompagnare da professionisti esperti di Terzo settore.

1.1. **Gli *ex* rami Onlus**

Nella precedente versione del presente documento era stato evidenziato come per gli Istituti che avessero costituito un ramo Onlus, il margine di scelta in merito all'adesione alle disposizioni della Riforma fosse più limitato, soprattutto in presenza di rami dotati di un significativo patrimonio. La ragione di tale limitato margine dipendeva dalle conseguenze della mancata iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026. Infatti, come già evidenziato (*cfr. supra*, parte I, § 5, lett. f), la disciplina delle Onlus è stata definitivamente abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2026. Di conseguenza, gli Istituti che disponevano di un ramo Onlus hanno dovuto decidere entro il 31 marzo 2026 se "trasformare" il ramo Onlus in un Ramo ETS o IS iscrivendosi al RUNTS; oppure non iscriversi, con la conseguente estinzione del ramo Onlus e il conseguente obbligo di devolvere l'incremento patrimoniale maturato durante il periodo di permanenza nell'anagrafe delle Onlus.

Gli Istituti che hanno provveduto a iscrivere al RUNTS il proprio ramo Onlus, assumendo la qualifica di ETS o IS, operano nel quadro normativo - anche fiscale - della riforma del Terzo settore con decorrenza dall'inizio del periodo d'imposta (1° gennaio 2026 se l'ente ha il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). Per questi enti i cambiamenti più rilevanti derivanti dall'iscrizione al RUNTS riguardano tre ambiti:

a) attività diverse: tali attività sono ora esercitabili, non perché "direttamente connesse" a quelle di interesse generale, ma poiché "secondarie e strumentali" a queste sulla base di criteri definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto 19 maggio 2021, n. 107. Risulta, pertanto, ampliato lo spazio operativo degli Istituti;

b) regime di commercialità: la natura commerciale o non commerciale di un ramo ETS di un Istituto dipende dal risultato del procedimento descritto *supra* parte I, §§ 6, 6.1 e 6.2;

c) retribuzioni: è possibile riconoscere a lavoratori subordinati o autonomi del ramo ETS o IS compensi superiori fino al 40 per cento rispetto ai contratti collettivi applicati (per i rami Onlus il limite era del 20 per cento), con possibilità di superare tale soglia in presenza di comprovate esigenze legate all'acquisizione di competenze specifiche.

Di contro, gli Istituti che proseguono le attività svolte con il ramo *ex* Onlus senza essersi iscritti al RUNTS sono tenuti a: (1) devolvere il proprio patrimonio incrementale, vale a dire la parte di patrimonio formatasi per effetto del regime

fiscale agevolato riconosciuto alle Onlus; (2) cessare l'utilizzo dell'acronimo Onlus nella denominazione; (3) dismettere la contabilità separata relativa alle attività esercitate mediante il predetto ramo, salvo che altre disposizioni di legge ne impongano il mantenimento.

In relazione all'obbligo devolutivo, gli Istituti che avevano rami Onlus hanno due strade:

a) attendere l'intervento dell'Agenzia delle Entrate, che procederà, presumibilmente d'ufficio, alla quantificazione e al recupero del patrimonio incrementale;

b) agire in autonomia, individuando il patrimonio incrementale e presentando apposita istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per richiederne la devoluzione a favore di altro ente con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In tale contesto, si invitano gli Istituti a procedere alla devoluzione facendosi assistere da professionisti qualificati senza attendere l'intervento dell'Agenzia delle Entrate.

Qualora tali Istituti intendano presentare ugualmente l'istanza di iscrizione al RUNTS a partire dal 1° aprile 2026, possono procedervi anche nel caso in cui non abbiano ancora provveduto a devolvere il patrimonio. Infatti, come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota direttoriale n. 6665 del 28 aprile 2026, l'adempimento dell'obbligo devolutivo non è prescritto quale requisito necessario ai fini dell'iscrizione al RUNTS. Nondimeno, il patrimonio oggetto di devoluzione non potrà far parte del patrimonio destinato all'esercizio delle attività di interesse generale ai sensi dell'artt. 4, co. 3, CTS e 1, co. 3, DIS.

2. **Ramo o ente collegato?**

L'esperienza storica dimostra l'importanza di evitare che gli errori nella gestione di un'opera di un ente ecclesiastico e le relative perdite si ripercuotano sul patrimonio dell'ente nel suo complesso. A questi fini, il Ramo e l'ente collegato sono equivalenti.

Non comportando la costituzione di un distinto soggetto giuridico e mantenendo la permanenza dei controlli canonici, il modello del Ramo riduce il rischio di un distacco tra l'opera e il carisma originario. In questo senso, il Ramo rappresenta la modalità per aderire al sistema della Riforma più rispondente alla specifica natura degli enti ecclesiastici e, quindi, degli Istituti.

Il modello dell'ente collegato, tuttavia, pare preferibile in presenza di opere di grandi dimensioni, caratterizzate dalla capacità di generare utili o da significativi patrimoni, la cui attività richieda un costante rapporto con banche e fornitori. Infatti:

a) la gestione di un'opera di rilevanti dimensioni richiede, da un lato, il possesso di specifiche capacità manageriali e, per altro verso,

l'assunzione di decisioni che possono avere una ricaduta d'immagine negativa sull'Istituto (per es.: necessità di effettuare licenziamenti collettivi). La distinzione soggettiva tra Istituto ed ente collegato consente di: (1) definire una *governance* adeguata alla complessità gestionale dell'ente anche mediante modelli che consentano di separare le funzioni di indirizzo da quelle di gestione (*cfr*. *Istituti di Vita Consacrata e Riforma del Terzo settore*, parte II, § 6); (2) attenuare in parte le ricadute reputazionali sull'Istituto;

b) qualora l'opera sia in grado di generare redditi significativi, la costituzione di un ente collegato nelle forme societarie con qualifica di IS consente la parziale distribuzione degli utili, consentita dal DIS, a beneficio della famiglia religiosa;

c) il ricorso a modelli organizzativi noti, come quelli in cui può essere costituito un ente collegato, semplifica i rapporti con banche e fornitori essendo questi a conoscenza delle regole di funzionamento proprie di tali enti;

d) la preservazione dell'opera nel tempo - soprattutto in mancanza di adeguate forze religiose o in presenza di necessità economiche dell'Istituto - è tanto più facilitata quanto più si ricorre a modelli organizzativi in grado di facilitare (1) il trasferimento dell'opera a terzi o (2) l'ingresso di nuovi soggetti capaci di portare risorse finanziarie.

Per garantire la conformità al carisma dell'Istituto da parte dell'ente collegato, è necessario che lo statuto di questo, nei limiti consentiti dalla forma giuridica scelta, preveda (1) scopi il più possibile simili a quelli dell'Istituto; (2) il potere in capo agli organi di governo dell'Istituto di nominare e revocare i membri degli organi di amministrazione e i responsabili della gestione, nonché l'approvazione degli atti di straordinaria amministrazione; (3) obblighi di rendicontazione a favore dell'Istituto; (4) in caso di scioglimento dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di ETS o IS, clausole per la devoluzione del patrimonio ad altri enti del Terzo settore collegati con l'Istituto o ad altri enti che condividano i medesimi scopi. Qualora non sia possibile un controllo diretto dell'ente collegato (per es.: una associazione), è da raccomandare un uso intelligente di strumenti contrattuali che consentano all'Istituto un "controllo indiretto" dell'ente (per es.: mediante la concessione della possibilità di usare la denominazione dell'ente ecclesiastico condizionata al rispetto di specifici obblighi).

Infine, occorre ricordare come la scelta di costituire un ente collegato comporti la perdita del carattere ecclesiastico dei beni attribuiti in proprietà all'ente da parte dell'Istituto. In tale contesto, può essere giustificato il ricorso a strumenti civilistici che consentano di conservare la proprietà dei beni immobili in capo

all'Istituto concedendo all'ente collegato il solo utilizzo (per es.: comodato, attribuzione del diritto di superficie o di usufrutto). Anche in questo caso, l'accompagnamento da parte di professionisti esperti di Terzo settore è essenziale.

2.1. **Le implicazioni organizzative**

L'esercizio delle attività di interesse generale esistenti mediante l'istituzione di un Ramo o la costituzione di un ente collegato ha numerose implicazioni di carattere organizzativo.

Qualora le attività di interesse generale vengano esercitate mediante l'istituzione di un Ramo, la struttura organizzativa dedicata al loro esercizio non muta. L'istituzione di un Ramo, infatti, non comporta la costituzione di un nuovo soggetto giuridico, ma unicamente il rispetto della normativa della Riforma nell'esercizio delle attività di interesse generale svolte mediante il Ramo medesimo. In altre parole, con l'istituzione di un Ramo (1) non cambia la struttura essenziale dell'ente, poiché il soggetto che svolge le attività di interesse generale permane sempre il medesimo, così come (2) rimane inalterato l'organo di governo su cui ricade la responsabilità ultima delle attività, ferma la già ricordata possibilità di identificare un soggetto distinto dal Superiore e dal legale rappresentante come titolare del potere di gestione e di rappresentanza (*cfr. supra*, parte II, § 5).

Fermi i vincoli imposti dalla normativa che disciplina la specifica attività di interesse generale svolta (per es.: le attività sanitarie o sociosanitarie accreditate), per gli Istituti che costituiscono un Ramo ETS non sussiste nemmeno l'obbligo di nominare un organo di controllo che vigili sull'osservanza della legge, dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi (art. 30, CTS). Nel caso di attività di grandi dimensioni, la costituzione di un organo di controllo su base volontaria risulta, tuttavia, fortemente consigliabile per ragioni di prudenza e di ordinato svolgimento dell'attività.

In questo contesto, l'istituzione di un Ramo non incide, nemmeno, sugli assetti di *compliance* [= sul modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231; sul documento di valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; sul Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), relativo al trattamento dei dati personali)] eventualmente adottati dall'Istituto per l'esercizio delle attività di interesse generale. Potrebbe, tuttavia, risultare opportuno valutare un intervento di aggiornamento degli strumenti implementati alla luce di nuovi potenziali rischi oppure in virtù di nuove attività di trattamento dei dati derivanti dall'applicazione della disciplina del Terzo settore.

La situazione risulta, invece, assai diversa nel caso in cui venga costituito un ente collegato. In tal caso, infatti, le attività di interesse generale dovranno essere "trasferite" a un soggetto giuridico distinto dall'Istituto, dotato di una propria *governance*, non coincidente con quella dell'ente ecclesiastico, e tenuto a istituire

un organo di controllo al ricorre delle condizioni previste dalla legge. Gli assetti di *compliance* dovranno essere rivisti in base alle caratteristiche dell'ente costituito. Occorre, altresì, prestare molta attenzione alle modalità con cui vengono "trasferite" le attività all'ente di nuova costituzione, anche al fine di assicurare la necessaria continuità dei rapporti di lavoro. In caso di attività di impresa, tale trasferimento potrà avvenire mediante la cessione di ramo di azienda. Soprattutto nel caso di trasferimento delle attività a enti collegati è essenziale l'assistenza da parte di professionisti qualificati.

2.2. **La famiglia religiosa**

Sovente gli Istituti utilizzano le risorse che derivano dalla gestione delle opere in Italia per l'intera famiglia religiosa e, in particolare, per le comunità presenti nei Paesi più poveri. In tali casi, è necessaria una particolare attenzione. Se, in generale, è sempre opportuna una distinzione tra la contabilità relativa alle opere e la contabilità relativa alla famiglia religiosa, in termini più specifici la disciplina del Terzo settore non consente particolari libertà nello spostamento di risorse, essendo di regola vietata la distribuzione degli utili.

Le regole vigenti consentono, infatti, una limitata distribuzione degli utili esclusivamente nel caso di impresa sociale costituita in forma societaria (art. 3, co. 3, lett. *a*, DIS). A questa stregua, le risorse generate da un'opera gestita da un ente collegato costituto in forma societaria e il cui capitale appartiene all'Istituto (per es.: una società a responsabilità limitata unipersonale) possono essere attribuite all'Istituto in forma di dividendi nel rispetto delle condizioni previste dalla legge (*cfr*. *Istituti di Vita Consacrata e Riforma del Terzo settore,* parte II, § 4; *La Riforma del Terzo settore. Un'ipotesi di lavoro*, parte II, § 5). Al di fuori di tale ipotesi, la famiglia religiosa può essere sostenuta mediante convenzioni, tra il Ramo o l'ente collegato e l'Istituto o sue articolazioni, aventi per oggetto beni o attività (per es.: un contratto di locazione con il quale una casa religiosa dell'Istituto concede in locazione al Ramo ETS della Provincia del medesimo Istituto l'immobile in cui svolgere l'attività).

2.3. **Il lavoro dei religiosi**

Il contributo lavorativo offerto dai religiosi nell'esercizio delle attività di interesse generale assume particolare rilevanza perché si qualifica in modo differente a seconda che le attività di interesse generale vengano esercitate dall'Istituto mediante un Ramo o con la costituzione di un ente collegato.

Per orientamento costante di legislatore, giurisprudenza ed enti previdenziali, l'attività resa dal religioso non può essere ricondotta a un rapporto di lavoro subordinato quando il religioso svolge attività a favore dell'Istituto. In tal caso, infatti, l'attività viene esercitata in adempimento dell'obbligo morale

derivante dalla pronuncia dei voti (Corte Cost. 29 dicembre 1989, n. 592), per un fine di perfezione spirituale e non di sostentamento, in un contesto nel quale l'Istituto ha un obbligo di mantenimento dei propri membri. Per tale ragione, il lavoro dei religiosi in favore dell'Istituto o delle sue articolazioni non comporta un diritto alla retribuzione, con la conseguenza che non trovano applicazione né la disciplina previdenziale né le regole sull'assicurazione obbligatoria dei lavoratori. In tale contesto, risulta, pertanto, chiaro che:

a) qualora sia prestata a favore di un Ramo, l'attività lavorativa del religioso va considerata prestata in favore dell'Istituto e, pertanto, non riconducibile a un rapporto di lavoro, con la conseguente inapplicabilità delle regole previdenziali e di assicurazione obbligatoria;

b) quando, invece, l'attività sia prestata in favore di un ente collegato, la distinta soggettività giuridica rispetto all'ente ecclesiastico: (1) impedisce di considerare l'ente collegato come un'articolazione dell'Istituto; e, per conseguenza, (2) l'attività del religioso può configurarsi come oggetto di un rapporto di lavoro subordinato, così da trovare applicazione la disciplina previdenziale e di assicurazione obbligatoria.

Anche in questo caso, l'assistenza di professionisti specializzati in diritto del lavoro e del Terzo settore è indispensabile.

3. **Il patrimonio destinato**

L'esercizio delle attività di interesse generale mediante la costituzione di un Ramo ETS o IS da parte di un Istituto richiede la costituzione di un patrimonio destinato (*cfr. supra,* parte II, §§ 1 e 3).

La legge non precisa la consistenza di tale patrimonio, ma lascia all'autonomia degli enti ecclesiastici la determinazione dell'entità e della composizione (*cfr*. nota direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4027 del 12 marzo 2026) Né sono applicabili, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (*cfr*. nota direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 4027 del 12 marzo 2026), le disposizioni in materia di patrimonio minimo degli ETS (art. 22, co. 4, CTS), previste dalla legge per il conseguimento della personalità giuridica, di cui gli Istituti, come enti ecclesiastici, sono già titolari.

In tale contesto, la consistenza del patrimonio destinato va determinata con equilibrio e prudenza. In particolare, la consistenza del patrimonio destinato deve essere proporzionata alle dimensioni e alle caratteristiche dell'attività. Poiché i creditori del Ramo possono soddisfarsi solo sui beni del patrimonio destinato (*cfr. supra*, parte II, § 3), patrimoni destinati di ridotte dimensioni possono indurre i terzi - in particolare: banche e fornitori - a non contrattare con il Ramo o a chiedere

specifiche garanzie agli Istituti, così da vanificare i benefici della segregazione patrimoniale. Nel contempo, occorre ricordare che la tutela dei creditori è assicurata non solo dal patrimonio destinato, ma anche dall'attivo patrimoniale destinato a formarsi con l'operatività del Ramo. Pertanto, la determinazione del patrimonio separato andrà effettuata anche considerando le prospettive economiche dell'attività svolta dal Ramo medesimo. Risulta, pertanto, chiaro come anche in questo caso sia essenziale l'assistenza di professionisti capaci di fornire adeguata assistenza.

4. **Le implicazioni fiscali**

La Riforma articola la disciplina fiscale del Terzo settore intorno alla distinzione tra IS ed ETS (cfr. *La Riforma del Terzo settore. Un'ipotesi di lavoro*, parte I, § 3.4).

Gli ETS sono tendenzialmente equiparati agli enti non commerciali e come tali godono di (1) esenzione dalle imposte indirette (= IVA: art. 10, co. 1, nn. 15, 19, 20 e 27-ter, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; IMU: art. 82, co. 6, CTS; imposta sulle successioni e donazioni: art. 82, co. 2, CTS) e (2) incentivi fiscali alle erogazioni liberali, deducibili o detraibili in conformità alle previsioni di legge (art. 83 CTS). Come già ricordato (*cfr. supra*, parte I, §§ 5.1. e 6.2.), un ETS si considera ente non commerciale se (1) svolge attività di interesse generale prevalentemente a titolo gratuito; o (2) dietro versamento di corrispettivi non superiori ai costi effettivi, determinati sommando i costi diretti e tutti i costi imputabili alle attività di interesse generale, compresi i costi finanziari e tributari; o (3) con un avanzo di gestione annuo non superiore al 6 per cento dei costi per più di tre esercizi consecutivi.

Le IS sono, invece, strutturalmente destinate a operare generando utili e hanno natura fiscale commerciale (*cfr. supra*, parte I, § 6.6.). Gli utili non sono soggetti a tassazione nella misura in cui siano reinvestiti nell'attività di impresa (art. 18, co. 1, DIS e *supra*, parte I, § 6.6.). Per questo loro carattere imprenditoriale, tuttavia, le IS non beneficiano di gran parte delle agevolazioni fiscali previste per gli ETS non commerciali (in particolare: esenzione IMU e IVA), ma**,** qualora costituite in forma societaria - e salvo eventuali esenzioni dipendenti dalla tipologia di attività esercitata - possono godere dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento in caso di esercizio di: servizi sanitari di diagnosi e cura; prestazioni di ricovero; attività educative e di formazione e servizi socio-sanitari di assistenza prestati a favore di anziani, persone con disabilità e altri soggetti fragili, purché siano rispettate le specifiche condizioni operative richieste per lo svolgimento di tali attività di utilità sociale (*cfr. supra*, parte I, § 6.7.).

Alla luce della differente normativa fiscale, qualora un Istituto intenda esercitare le proprie attività di interesse generale nel rispetto della normativa del

Terzo settore, la scelta tra ETS e IS deriva dalle caratteristiche del "modello di *business*" adottato:

a) per un ente capace di generare utili in maniera strutturale, il ricorso all'IS risulta più adeguato. Nel valutare l'opzione per la qualifica di IS risulta, nondimeno, decisiva una puntuale verifica di natura fiscale in merito all'eventuale variazione del regime IVA;

b) per un ente con una struttura dei ricavi funzionale al mero raggiungimento del pareggio di bilancio, la scelta dell'ETS trova maggiore giustificazione.

In un contesto come quello delineato, l'adozione di adeguati sistemi di rilevazione contabile assume un ruolo decisivo. La conservazione della qualifica di ente non commerciale e, quindi, l'inquadramento come ETS, dipende dal rispetto di parametri quantitativi la cui misurazione richiede una contabilità accurata e tempestiva.

È, quindi, necessario, qualora l'attività di interesse generale sia svolta verso il pagamento di corrispettivi, che gli Istituti si dotino di sistemi di rilevazione contabile che consentano di monitorare tempestivamente l'andamento di costi e ricavi al fine di consentire scelte gestionali idonee a conservare la natura di ente non commerciale.

Risulta in ogni caso essenziale l'assistenza da parte di professionisti specializzati ai fini del corretto inquadramento normativo, anche fiscale, dell'ente.

Da ultimo, si rileva come al momento di redazione del presente documento è ancora in fase di definizione la revisione del metodo di calcolo dell'IRAP per gli ETS non commerciali (soggetti al c.d. metodo retributivo) anche al fine di garantire un più agevole rispetto della soglia c.d. "*de minimis*" in materia di aiuti di Stato (artt. 82, co. 8, e 88, CTS).